)(122)(VII.

Il Reggente esercita sino alla maggiorità del Re, e in nome del Re minore, tutte le

attribuzioni della Dignità Reale.

Non può per altro nominare ai Grandi Uffizi del Regno; e le sue nomine a quegl' Impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la conferma data dal Re, un anno dopo la sua maggiorità.

VIII.

Il Reggente non è personalmente responsabile degli atti della sua amministrazione.

IX.

La Reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del Re minore.

X.

La custodia del Re minore è conferita a sua madre, e in difetto, al Principe a ciò destinato dal predecessore del Re in minorità.

In mancanza delle madre del Re minore, e d'un Principe destinato dal Re sno predecessore, la custodia del Re minore è de-